

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. ABRUZZO 2007-2013

BIENNIO 2012-2013

INTESA INTERISTITUZIONALE
TRA LA REGIONE ABRUZZO
E LE PROVINCE DI CHIETI, L'AQUILA, PESCARA E TERAMO
PER LA PROMOZIONE DELL'ORIENTAMENTO,
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

La presente copia, composta di
n° 13 facciate, è conforme
all'originale emesso da questo
Ufficio.



21 DIC. 2012

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Roberto Vanni)

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 914 del 27 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)



PREMESSA

Ai sensi dell'art. 37, par. 1, Reg. CE nr. 1083/2006 e dell'art. 59, par. 2, Reg. CE, nr. 1083/2006, nonché del paragrafo 5.2.6 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 (approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2007) 5495 in data 8 novembre 2007), la Regione Abruzzo intende designare le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, quali organismi pubblici incaricati di svolgere compiti dell'Autorità di Gestione, sotto la responsabilità di detta Autorità, nonché di svolgere mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Il citato P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 dispone che l'Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale e/o nazionale, per le materie di loro competenza.

A tal proposito, si evidenzia che la Regione Abruzzo ha delegato alle Province con apposite leggi regionali funzioni sia in materia di formazione professionale che in materia di politiche attive del lavoro.

La delega in materia di Politiche attive del Lavoro è già pienamente operativa. Infatti, le funzioni assegnate sono quelle definite dagli artt. 3 e 4 L.R., nr. 76/98, aventi ad oggetto la "Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego".

Le competenze delegate in materia di formazione professionale includono l'intero ventaglio delle attività formative e dell'orientamento contemplato dall'art.42, L.R., nr 72/98, avente ad oggetto le norme in materia di "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale".

Negli ambiti delegati, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo devono intervenire in qualità di Organismi Intermedi.

In esecuzione a quanto previsto dal paragrafo 5.2.6 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, tale conferimento di ruolo viene effettuato mediante la stipulazione della presente Intesa Interistituzionale, la quale stabilisce:

- i contenuti della delega;
- le funzioni reciproche;
- le informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione e la relativa periodicità;
- gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite;
- le modalità di svolgimento della attività di gestione e di controllo;
- la descrizione e le modalità dei flussi finanziari;
- la conservazione dei documenti;



- gli eventuali compensi;
- le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

In particolare, l'Autorità di Gestione si accerta che le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, nell'esercizio delle loro funzioni di organismi intermedi, siano correttamente informate delle condizioni di ammissibilità delle spese e che siano verificate le loro capacità di assolvere gli impegni di loro competenza.

Gli organismi intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati.

La formalizzazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 12, Reg. (CE) n. 1828/2006, con le Province abruzzesi, non essendo originariamente contemplato nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo già valutata dalla Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - e accettata dalla Commissione Europea con nota prot. n. 12168 del 3/7/2009, comporta che l'Autorità di Gestione dovrà comunicare la modifica all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit. Quest'ultima dovrà esaminare la modifica comunicata effettuando una specifica valutazione di conformità, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 1828/2006, e dovrà redigere una relazione sul lavoro svolto e formulare un parere sul sistema di gestione e controllo dei nuovi Organismi Intermedi. La spesa dichiarata per operazioni gestite dai nuovi Organismi Intermedi non potrà essere certificata alla Commissione Europea prima che l'Autorità di Audit abbia espresso un parere di conformità ai regolamenti comunitari della modifica comunicata e che la stessa Commissione Europea abbia accettato tale parere. La verifica di conformità non è un audit di sistema e, quindi, non riguarda il concreto funzionamento del sistema verificato, ma soltanto la sua configurazione e la conformità di quanto rappresentato al disposto degli articoli da 58 a 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e della sezione 3 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

A seguito della stipulazione della Presente Intesa Interistituzionale, verranno siglati singoli Accordi Operativi Bilaterali tra la Regione Abruzzo e le singole Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. La stipulazione di siffatti accordi bilaterali renderà effettivo il ruolo di organismo intermedio di ogni singola Provincia.

Una volta stipulati la presente Intesa Interistituzionale ed i conseguenti accordi bilaterali, per le motivazioni precedentemente esposte, ne deve essere riportata analitica descrizione nella Relazione sui sistemi di gestione e controllo, di cui all'art. 71, Reg. CE, nr. 1083/2006.

Eventuali integrazioni o modifiche devono essere comunicate ai Comitati di Sorveglianza e riportate nei Rapporti annuali di esecuzione.



ARTICOLO 1

RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. Le premessa e gli allegati formano parte integrante della presente Intesa Interistituzionale per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, sottoscritta al fine di armonizzare i ruoli e le funzioni attribuite, dalla normativa esistente, alla Regione Abruzzo e alle Province di Abruzzo, mediante la piena attuazione del paragrafo 5.2.6 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 (approvato con decisione 8 novembre 2007 n. 5495).

2. La presente Intesa è elaborata nel rispetto del Reg. CE nr. 1828/2006 e del paragrafo 5.2.6 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 il quale prevede che l'affidamento di compiti e funzioni alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo in qualità di Organismi intermedi, venga effettuato mediante un atto che stabilisca i contenuti della delega, le funzioni reciproche, oltre ad altre informazioni riportate in premessa e indicate al citato paragrafo 5.2.6 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013.

ARTICOLO 2

FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente atto costituisce lo strumento d'attuazione dell'Intesa Interistituzionale tra Regione Abruzzo e le di Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e definisce un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.

2. La presente Intesa Interistituzionale è finalizzata a sostenere e rendere più efficace il sistema regionale di orientamento, di istruzione e formazione professionale e di politiche attive del lavoro, formative e dell'inclusione sociale, mediante una azione programmatica condivisa improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione di obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi.

3. Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo si impegnano, in particolare, ad innovare ed innalzare, anche attraverso sistemi integrati che prevedono forme di collaborazione tra le istituzioni provinciali, il livello della qualità dell'offerta formativa erogata sui territori provinciali.

3. Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo concorrono alla individuazione delle attività formative da realizzare nel territorio regionale. La presente intesa definisce il contenuto degli interventi che le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo si impegnano a realizzare nell'ambito del biennio 2012-2013.



4. Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo provvedono a definire i propri Piani Provinciali di Intervento in coerenza con il Quadro Operativo degli interventi contenuto nella presente intesa, previo assenso dell'Autorità di Gestione.

5. Ai fini dell'attuazione del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo sono individuati quali Organismi Intermedi, cioè, organismi pubblici designati a svolgere una parte dei compiti dell'Autorità di Gestione, incardinata presso la Regione Abruzzo.

ARTICOLO 3 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi programmati nell'ambito della presente Intesa Interistituzionale afferiscono al Programma Operativo F.S.E. Abruzzo 2007-2013 andando a comporre il Quadro Operativo dell'Intesa sinteticamente descritto nel prospetto nr. 01 riportante, qui di seguito, le nr. 07 linee di intervento:

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

NR.	LINEA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DI SINTESI
1	SERVIZI DI ORIENTAMENTO E PER L'OCCUPABILITÀ	<p>FINALITÀ</p> <p>Interventi per aumentare efficienza, efficacia, qualità e incisività delle istituzioni provinciali del mercato del lavoro.</p> <p>Interventi di orientamento.</p> <p>Interventi di sviluppo delle risorse umane, volti all'occupabilità nel mercato del lavoro.</p> <p>Interventi di orientamento, empowerment e servizi di accompagnamento della componente femminile del mercato del lavoro.</p> <p>TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ</p> <p>Progettazione e sviluppo di attività riconducibili a informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, supporto e consulenza all'inserimento ed al reinserimento lavorativo (<i>coaching</i>).</p>



		<i>counselling, outplacement, etc.</i>)
2	SERVIZI PER L'IMPIEGO	<p>FINALITÀ</p> <p>Interventi per aumentare efficienza, efficacia, qualità e inclusività delle istituzioni provinciali del mercato del lavoro.</p> <p>Interventi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego.</p> <p>TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ</p> <p>Strumenti di politica attiva del lavoro (offerta formativa a catalogo, formazione professionale, tirocini, interventi modulari brevi, <i>work experience</i>, etc.)</p> <p>Ammodernamento e potenziamento dei Centri per l'Impiego e relativi servizi offerti (promozione partenariale, comunicazione, etc.), nel rispetto degli standard minimi di servizio.</p>

2. Il Quadro Operativo è articolato per ognuna delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo per Programma di finanziamento e per schede di intervento e deve divenire parte integrante degli Accordi Operativi Bilaterali che la Regione Abruzzo stipulerà con ogni singola Provincia abruzzese, in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo Interistituzionale e della dimostrazione da parte della Provincia interessata di essere nelle condizioni operative per avviare le attività dedotte nel predetto Quadro Operativo.

3. Le schede di intervento afferenti al P.O. F.S.E. Abruzzo 2007- 2013 sono strutturate per singolo Asse prioritario di intervento coerentemente con la descrizione dello stesso all'interno del Programma Operativo e specificano per ogni intervento:

- a) gli obiettivi;
- b) la linea di attività;
- c) gli indicatori di realizzazione finanziaria, fisica e di risultato.

4. Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo si impegnano ad elaborare i propri Piani Provinciali di Intervento nell'ambito del biennio 2012-2013, in coerenza con il Quadro Operativo dell'Intesa, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della stessa.

5. La Regione Abruzzo può, anche successivamente alla definizione della presente intesa e nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 11, conferire ulteriori affidamenti in favore delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, integrando il Quadro Operativo sopra descritto con ulteriori interventi, a seguito di attribuzioni finanziarie di natura



statale, Progetti speciali, Operazioni Rilevanti per le strategie regionali in materia, aventi carattere territoriale.

ARTICOLO 4

COPERTURA FINANZIARIA

DELLE LINEE DI INTERVENTO DELL'INTESA

1. Le risorse finanziarie complessive destinate alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo relativamente al biennio 2012-2013 sono pari a € 3.200.000,00 (Euro tremilioniduecentomila/00).

2. Le risorse previste per ciascuna annualità e per singola Provincia, sono puntualmente definite nei singoli Accordi Bilaterali approvati con successivo atto giuntale.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

1. Il presente articolo disciplina il trasferimento e le disposizioni finanziarie delle risorse attribuite alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo a valere sul P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013.

2. Le modalità di trasferimento e le disposizioni finanziarie delle ulteriori risorse attribuite alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo nell'ambito della presente Intesa e delle eventuali integrazioni alla stessa, devono essere definite nell'ambito delle relative disposizioni attuative.

3. Per ognuna delle annualità di cui si compone l'Intesa, la Regione Abruzzo eroga un primo acconto pari al 50% dell'importo dell'annualità, nel seguente modo:

a) per l'annualità 2012: entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo Operativo Bilaterale;

b) per l'annualità 2013: entro il 31 settembre 2013.

4. Un ulteriore acconto pari al 30% del finanziamento assegnato è erogato nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

a) impegno di almeno l'80% del finanziamento erogato comprovato dai relativi provvedimenti amministrativi provinciali;

b) realizzazione di una spesa pari al 50% del primo acconto comprovata dalle relative certificazioni di spesa da parte delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;



c) avvenuta alimentazione del Sistema Regionale di Monitoraggio con i dati di avanzamento finanziario e fisico degli interventi attivati.

5. Il saldo del 20% dell'importo di ogni singola annualità viene erogato a conclusione delle attività programmate e realizzate, comprovata dalla relativa certificazione di spesa delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, che deve essere trasmesso alla Regione Abruzzo in tempo utile per l'espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse e comunque non oltre due anni dall'assegnazione risorse. Condizione necessaria all'erogazione del saldo è costituita dal completamento dell'inserimento nel Sistema Regionale di Monitoraggio dei dati di carattere finanziario e fisico relativi agli interventi completati.

6. L'erogazione del primo acconto del 50% relativo alla prima annualità avviene a seguito della sottoscrizione della presente Intesa.

ARTICOLO 6 DISIMPEGNO AUTOMATICO

1. Le risorse assegnate devono essere trattate nel rispetto delle regole comunitarie, con particolare riferimento ai tempi di spesa e certificazione ed all'applicazione del disimpegno automatico.

2. In coerenza con l'impegno della Regione Abruzzo al rispetto della regola comunitaria del disimpegno automatico (c.d. "Regola n+2") sancita dall'art. 93 Reg. CE, nr. 1083/2003, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo si impegnano a certificare entro la fine del secondo anno successivo ad ogni annualità della presente intesa l'importo assegnato relativamente all'annualità precedente.

3. La quota di risorse dell'annualità per le quali non viene prodotta la certificazione di spesa entro il termine suddetto determina la riduzione per eguale importo delle annualità successive.

4. Con riferimento all'annualità 2013 del biennio 2012-2013 oggetto della presente Intesa Interistituzionale, la Regione Abruzzo procede alla revoca dei finanziamenti assegnati, qualora dovessero emergere, nel corso dell'attuazione dell'Intesa, ritardi tali da compromettere la certificazione delle spese da parte della Regione Abruzzo alla Commissione Europea, nei tempi e nelle modalità definiti dai regolamenti comunitari.

ARTICOLO 7 IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI



1. Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Intesa Interistituzionale si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) garantire l'attivazione degli interventi contemplati nel Quadro Operativo dell'Intesa di cui all'articolo 3 nel rispetto di quanto indicato nelle schede-intervento di cui all'Allegato nr.0 1 della presente Intesa Interistituzionale;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- c) procedere, con periodicità semestrale, al monitoraggio ed alla verifica dell'Intesa;
- d) fornire tutte le informazioni ed il supporto necessario per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nella presente Intesa, in particolare, per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- e) attivare ed utilizzare pienamente ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nella presente Intesa Interistituzionale, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Intesa;
- g) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e la rimodulazione degli interventi.

ARTICOLO 8

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INTESA

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione della presente Intesa, le parti individuano, quale Soggetto responsabile, il Direttore della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo (o suo delegato), nella sua qualità di Autorità di Gestione.



2. Il Soggetto responsabile dell'Intesa si impegna a fornire costantemente ai soggetti firmatari un'informativa relativa alle fasi significative nel processo di attuazione della presente intesa.

3. Il Soggetto responsabile ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'intesa interistituzionale, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Intesa Interistituzionale;
- d) assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- e) esercitare, qualora le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, non rispettando termini o comunque non esercitando con tempestività ed efficienza le funzioni conferite, i relativi poteri sostitutivi, svolgendo le funzioni in luogo delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, ovvero mediante la nomina di commissari ad acta.

ARTICOLO 9

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

1. Ai fini della realizzazione di tutte le fasi degli interventi oggetto della presente Intesa Interistituzionale e del relativo monitoraggio, le parti individuano, quale Soggetto responsabile per le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo:

- Provincia di Chieti: il Dirigente del Settore.....;
- Provincia di L'Aquila: il Dirigente del Settore.....;
- Provincia di Pescara: il Dirigente del Settore.....;
- Provincia di Teramo: il Dirigente del Settore.....;

2. Il Soggetto responsabile dell'attuazione per ciascuna Provincia svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento:
 1. attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine,
 2. adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;



- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) vigilare sull'attuazione degli interventi e segnalare al Soggetto responsabile dell'Intesa Interistituzionale gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e) raccogliere ed immettere nel sistema di monitoraggio regionale, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Intesa Interistituzionale, i dati di avanzamento finanziario e fisico degli interventi;
- f) rendere disponibile al Soggetto responsabile, su sua richiesta, elaborati progettuali, atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie, ogni altra documentazione attinente l'intervento.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLE PROVINCE

1. Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo hanno l'obbligo di concorrere al raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti nei documenti di programmazione di riferimento.

2. Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nei singoli Accordi Operativi Bilaterali tra la Regione Abruzzo - Autorità di gestione e le singole Province - Organismi Intermedi, ai sensi e per gli effetti del Par. 5.2.6 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007 - 2013 e degli articoli 2, par. 6 e art. 59, par. 2 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006, il cui schema è allegato alla presente Intesa quale parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 02),

3. Nell'esecuzione degli operazioni, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo procedono all'affidamento a soggetti pubblici e privati nel rispetto dei Criteri di Selezione a valere sul P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, nonché del Manuale A.d.G. e delle relative Linee Guida.

4. Nell'esecuzione delle operazioni, inoltre, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo si avvalgono, quali strutture in house, delle Agenzie Provinciali per la Formazione Professionale, l'Orientamento e l'Impiego, che soddisfano entrambe le condizioni della cd. "Sentenza Tekal" del 1999 per ritenere legittimo l'affidamento *in house*:



- a) la condizione di tipo "funzionale", rappresentata dalla necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi;
 - b) la condizione di tipo "operativo", consistente nello svolgimento della parte principale delle attività del soggetto affidatario a favore dell'ente affidante.
5. Qualsiasi modifica dello Statuto delle Agenzie deve essere comunicata alla Regione Abruzzo per la verifica del mantenimento della condizione *in house*.

ARTICOLO 11

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO TRA REGIONE ABRUZZO E PROVINCE

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento, istituito a seguito della stipulazione della presente Intesa, ha compiti di valutazione e monitoraggio dell'attuazione della presente Intesa.

2. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento è composto:

- a) dall'Autorità di Gestione del F.S.E., nonché Direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione;
- b) dai Dirigenti di Servizio della competente Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione, aventi incarichi di programmazione del Fondo Sociale Europeo nell'ambito delle materie oggetto della presente Intesa;
- c) dai Dirigenti di Servizio della competente Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione, aventi incarichi di direzione e coordinamento delle Province nell'ambito delle materie oggetto della presente Intesa;
- d) da un Dirigente per ogni Provincia, avente la competenza nell'ambito delle materie oggetto della presente Intesa;

3. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento, in coerenza con quanto previsto all'art. 3, comma 5, e su iniziativa di una delle parti, attiva ulteriori affidamenti in favore delle Province, integrando il Quadro Operativo sopra descritto con ulteriori interventi a seguito di attribuzioni finanziarie di natura statale, Progetti Speciali o Operazioni Rilevanti per le strategie regionali in materia, aventi carattere territoriale.

4. Su iniziativa delle parti, la presente Intesa può essere riesaminata, e riveduta, se ricorrono i seguenti casi:

- a) nuove e significative esigenze strategiche e operative;
- b) a seguito di cambiamenti socio economici significativi;
- c) a seguito di difficoltà nella fase di attuazione;
- d) alla luce della valutazione dei risultati di cui all'art. 10 della presente Intesa.



ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Intesa Interistituzionale è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori ed ha durata sino alla completa realizzazione degli interventi ed alla conclusione di tutte le operazioni, connesse alla chiusura del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 e di ogni altro strumento di finanziamento della stessa.

2. Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Pescara, _____

Per la Regione Abruzzo _____

Per la Provincia di Chieti _____

Per la Provincia di L'Aquila _____

Per la Provincia di Pescara _____

Per la Provincia di Teramo _____

